



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO
VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 5
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA convocazione

- Seduta Pubblica

OGGETTO: Art. 13 bis, comma 5, l.p. 16 giugno 2006, n. 3 - Approvazione della Convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani.

L'anno **duemilaventicinque** addì **diciotto** del mese di **febbraio** alle ore 20.35 nella sala Consiliare di Via Capelina 8 (già sede consiliare dell'estinto Comune di Breguzzo) a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Partecipano i signori

- 1.** BAZZOLI FRANCO, Sindaco
- 2.** ANDREOLI DAVIDE
- 3.** BIANCHI LUIGI BRUNO
- 4.** BONENTI GIUSEPPE
- 5.** MAZZOCCHI AMEDEO
- 6.** MOLINARI SUSAN
- 7.** MUSSI LUCA
- 8.** VALENTI MASSIMO
- 9.** AMISTADI ANDREA
- 10.** BONAZZA SANDRO
- 11.** GIOVANNINI ADRIANO
- 12.** SALVADORI FRANK

Non partecipano dall'inizio, assenti giustificati, i Consiglieri:

- 13.** BAZZOLI ILARIO
- 14.** BAZZOLI IVAN
- 15.** BONAZZA SANDRO

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo dr. Todaro

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.30 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n. 05 dell'ordine del giorno diramato con prot. n. 1530 del 12 febbraio 2025.

Oggetto: Art. 13 bis, comma 5, l.p. 16 giugno 2006, n. 3 - Approvazione della Convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

L'articolo 13 bis, comma 5, della l.p. 16 giugno 2006, n. 3 - come modificato dall'art. 51 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9 e dall'art. 6, l.p. 30 dicembre 2024, n. 13 - dispone quanto segue: *"Ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, la Provincia, i comuni e le comunità esercitano in forma associata le funzioni e le attività in materia di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto del piano provinciale di gestione dei rifiuti, attraverso un ente di governo dell'ambito istituito mediante convenzione tra i predetti enti. L'ente di governo è costituito in forma di consorzio o in altra forma prevista dall'ordinamento regionale per la gestione associata di funzioni; esso organizza e affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti. La convenzione individua la data di operatività dell'ente di governo dell'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani, i criteri per l'organizzazione e l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - anche mediante l'individuazione di sub-ambiti in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica ove ne sia motivata la maggiore efficacia ed efficienza del sistema complessivo - e disciplina le modalità per il conferimento o la messa a disposizione degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali all'ente di governo da parte degli enti partecipanti. La convenzione individua inoltre disposizioni transitorie per assicurare la fornitura del servizio nel primo periodo di operatività dell'ente di governo, con particolare riguardo alla transizione dal sistema di gestione in essere alla data di entrata in vigore di questo comma alla gestione integrata. La convenzione individua anche le condizioni per gli affidamenti transitori e la durata massima degli stessi, anche in relazione alla prima fase di operatività prevista dal comma 5 ter e alla cessazione anticipata degli stessi a conclusione di tale fase. Fino alla conclusione di tale fase, la continuità del servizio pubblico essenziale di raccolta dei rifiuti urbani è assicurata in ogni caso anche attraverso la prosecuzione delle gestioni in essere alla data di stipulazione della convenzione, alle medesime condizioni. In ogni caso il periodo precedente si applica alle gestioni in essere al 31 dicembre 2024 per un periodo di tempo non superiore a cinque anni."*

Il successivo comma 5 bis - anch'esso modificato dall'art. 51 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9 e dall'art. 6, l.p. 30 dicembre 2024, n. 13 - prevede, ulteriormente, che *"lo schema della convenzione prevista dal comma 5 è approvato dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore di questo articolo ed entro i successivi quarantacinque giorni è sottoscritto dalla Provincia, dalle comunità e dai comuni. La sottoscrizione della convenzione entro il termine previsto da questo comma costituisce atto obbligatorio."*

Con nota prot. 972152 d.d. 23 dicembre 2024, l'Assessore all'agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica ed enti locali della Provincia autonoma di Trento, ed il Presidente del Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento hanno comunicato che, in pari data, lo stesso Presidente del CAL ed il Presidente della Provincia hanno siglato l'intesa in relazione allo schema di convenzione di cui alle precise disposizioni.

I Comuni, le Comunità e la stessa Provincia autonoma di Trento debbono pertanto procedere, entro i successivi quarantacinque giorni, alla sottoscrizione della convenzione, nel testo su cui si è formata l'intesa fra la Provincia ed il Consiglio delle autonomie locali, trasmesso in allegato alla nota sopra richiamata, ed allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. La sottoscrizione della convenzione in oggetto, previo espletamento dell'iter deliberativo previsto secondo il rispettivo ordinamento, costituisce atto obbligatorio.

Nello specifico, l'approvazione della convenzione in oggetto ricade fra le competenze del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. e) e g) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m..

Precisato che il Comune di Sella Giudicarie ai sensi della Legge istitutiva, L.R. 24 luglio 2015, n. 17, ed in particolare l'art. 3, succede nelle posizioni giuridiche dei Comuni di Lardaro, Roncone, Bondo e Breguzzo, ormai estinti, che precedentemente avevano appunto affidato in convenzione al Comprensorio delle Giudicarie (ora Comunità delle Giudicarie) il servizio pubblico locale di gestione del ciclo dei rifiuti ivi compresa la relativa tariffa di Igiene Ambientale (ciò in esecuzione delle seguenti deliberazioni Consiliari: n. 7 del 27 marzo 2012 per il Comune di Lardaro, n. 20 del 28 marzo 2012, per il Comune di Roncone, n. 11 del 27 gennaio 2012 del Comune di Breguzzo, e n. 10 del 29 marzo 2012 del Comune di Bondo).

Ritenuto, pertanto doveroso, al fine di adempiere ad un preciso obbligo di legge, approvare la Convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, nel testo allegato al presente provvedimento e conforme all'intesa siglata dal Presidente della Provincia e dal Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Al fine di poter provvedere tempestivamente alla sottoscrizione della Convenzione in oggetto, si rende necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Visto l'articolo 13 bis, comma 5, della l.p. 16 giugno 2006, n. 3.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m..

Visto lo Statuto comunale;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., da inserire nel presente provvedimento come segue:

- parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Segretario comunale
- parere favorevole, di regolarità contabile, reso dalla responsabile delegata del Servizio finanziario;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. e) e g) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

Sentita l'illustrazione del Sindaco il quale evidenzia anche alcuni elementi di perplessità su questa iniziativa che comporta la prospettiva di non avere per il futuro per il Comune di Sella Giudicarie il sistema tariffario attualmente favorevole, e anche il fatto che manca ancora uno statuto del soggetto che si va a costituire, ma occorre comunque tenere conto che la provincia ha sollecitato l'adozione della presente deliberazione, non adottando la quale si potrebbe avere la nomina di un Commissario straordinario;

Sentito il Consigliere della minoranza Giuseppe Bonenti il quale annuncia il voto sfavorevole della minoranza sia per l'incertezza delle prospettive di questa iniziativa provinciale in quanto dubita su ciò che poi la Provincia manterrà e perché non si ha neppure lo statuto da approvare, e non si può essere sotto ricatto;

Con voti palesemente espressi per alzata di mano n.dieci avorevoli: n. due contrari (i Consiglieri Giuseppe Bonenti e Adriano Giovannini), su dieci membri del Consiglio presenti e votanti.

DELIBERA

1. di approvare la Convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, nel testo allegato al presente provvedimento e conforme all'intesa siglata tra il Presidente della Provincia ed il Presidente del Consiglio delle autonomie locali;
2. di dare atto che il Sindaco, o chi ne fa le veci, provvederà, in esecuzione del presente provvedimento, alla sottoscrizione della Convenzione in oggetto;
3. di rinviare a successivo provvedimento del Consiglio comunale l'approvazione dello Statuto dell'EGATO Trentino, ai fini della successiva approvazione da parte dell'assemblea ai sensi dell'art. 7, comma 11 della convenzione di cui al precedente punto 1;
4. con apposita votazione, a voti palesemente espressi per alzata di mano n.dieci avorevoli: n. due contrari (i Consiglieri Giuseppe Bonenti e Adriano Giovannini), su dieci membri del Consiglio presenti e votanti, per le motivazioni di cui in premessa, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige, di cui alla L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.
5. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs. 104 del 2010;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Al presente verbale viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile

Al presente verbale viene unita la Convenzione ,

Sottoscritto Digitalmente, il Sindaco Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, Vincenzo dr. Todaro

Sottoscritto Digitalmente, il Consigliere delegato alla firma Susan Molinari

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione va posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Il Segretario comunale – Vincenzo dr. Todaro (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa